

**COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO**

**Provincia di Trento**

**Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo**

Tel.0465/674001 - Fax 0465/670270

www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

E-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Codice Fiscale e P. IVA 02401730227

Pieve di Bono-Prezzo, **28 DIC. 2016**  
Prot. n. c\_m365-28.12.2016-6670/P

**AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI OSTELLO DELLA GIOVENTU'  
"CASA ARLECCHINO"**

In esecuzione della determinazione n. 243 dd. 28.12.2016, il Comune di Pieve di Bono-Prezzo indice un'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per l'individuazione del concessionario al quale affidare la **gestione dell'Ostello della Gioventù denominato "Casa Arlecchino"**, a mezzo di offerte segrete con aggiudicazione sulla base del criterio del massimo rialzo sui canoni annui che il concessionario dovrà versare all'amministrazione comunale, determinati secondo quanto riportato nelle successive norme di gara.

Complessivamente la base d'asta, calcolata su cinque anni, è quantificata in **Euro 45.984,00**.

Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto agli importi sopra indicati.

Gli interessati a partecipare all'asta possono effettuare un sopralluogo all'ostello, inviando formale richiesta all'amministrazione comunale, che deve pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 25.01.2017, indicante la denominazione dell'impresa/associazione/ente e il referente da contattare per concordare il sopralluogo (obbligatori nominativo, telefono e indirizzo mail).

**1. OGGETTO DELL'ASTA**

L'asta ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di ostello della gioventù, situato a Pieve di Bono-Prezzo in frazione Creto – via Levido Colle 2, presso lo stabile di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 210 C.C. Creto, comunemente denominato "Casa Arlecchino", alle condizioni previste dal Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 91 dd. 22.12.2016.

A norma dell'articolo 5 del Disciplinare, per la fruizione del servizio da parte degli ospiti il concessionario deve applicare tariffe non superiori a quelle massime stabilite dalla Giunta comunale del Comune di Pieve di Bono con deliberazione n. 41 dd. 20.05.2015.

**2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'articolo 3 del Disciplinare, la concessione ha **durata di anni cinque**, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Al termine dei cinque anni l'amministrazione verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione del servizio e sulla base degli esiti di tale verifica potrà disporre la **proroga della concessione per altri cinque anni**.

**3. CANONE**

A norma dell'articolo 12 del Disciplinare, la concessione è a titolo oneroso. Il concessionario è obbligato a versare all'amministrazione comunale il canone annuo, nella misura derivante dall'offerta presentata in sede di gara, secondo le modalità contenute all'articolo 12 del Disciplinare.

## 4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

### 4.1 SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

Sono ammessi a partecipare all'asta i seguenti soggetti:

- imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara;
- associazioni ed enti non commerciali operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile;

che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 24 della L.P. 2/2016;
- b) esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente avviso d'asta (2011-2015). Si precisa che le gestioni devono essere state svolte regolarmente e con buon esito;
- c) idoneità finanziaria all'assunzione del servizio dimostrata attraverso apposita dichiarazione attestante le referenze di due istituti bancari o altri soggetti indicati nell'articolo 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

### 4.2 SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

Nel servizio in gara è presente una sola prestazione principale e non sono presenti prestazioni secondarie. Pertanto, a norma dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 24 della L.P. 23/1990, sono ammessi i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale costituiti fra soggetti ammessi a norma del precedente punto 4.1. I requisiti indicati al punto 4.1 devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme ferma restando la necessità che il capogruppo disponga del requisito stesso in misura maggioritaria;
- il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di servizio che concretamente è destinato ad assumersi.

I raggruppamenti temporanei possono partecipare anche se non ancora costituiti. In tal caso, a pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Dovrà altresì, a pena di esclusione, essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita. In fase di esecuzione del contratto, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

La documentazione richiesta al successivo Paragrafo 5. lettera A) del presente avviso deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggrupata.

### 4.3 CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4.1. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare all'asta utilizzando i requisiti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 4.1 posseduti dalla proprie consorziate per conto delle quali partecipano, ferma restando la necessità di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 24 della L.P. 2/2016. Il consorzio deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione recante l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio stesso partecipa alla gara.

Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'asta il concorrente deve **far pervenire** al Comune di Pieve di Bono-Prezzo – Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (provincia di Trento), mediante raccomandata del servizio postale o plico analogo alla raccomandata inoltrato dai corrieri specializzati o mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria-Protocollo, **entro le ore 12,00 del giorno 31.01.2017, un plico sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa/associazione/ente offerente e la dicitura "Asta pubblica per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù Casa Arlecchino".

Il plico deve fisicamente pervenire all'Ufficio di Segreteria comunale in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati o mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (Provincia di Trento), il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (*orario: lunedì -venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30*);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico indicati, all'indirizzo suddetto; l'addetto al protocollo rilascerà apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente i soggetti offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. **Non saranno ammesse alla gara i concorrenti il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito per la ricezione del plico stesso: ciò anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non è dunque sufficiente che il plico risulti inviato entro il termine.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

*Sarà disposta l'esclusione dell'offerta nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga, secondo le circostanze concrete, che vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico".*

Detto plico dovrà contenere:

- A) la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA;**
- B) l'ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei di imprese;**
- C) l'OFFERTA, chiusa in separata busta sigillata, secondo le modalità indicate nella successiva lettera C).**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all'asta i concorrenti il cui plico perverrà all'amministrazione comunale dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'amministrazione comunale, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

### **A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA**

Il concorrente deve certificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta, attraverso una **DICHIARAZIONE**, resa e firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente ai sensi del D.P.R. 445/2000, **utilizzando il fac simile "Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta"**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1) di rientrare fra i soggetti ammessi all'asta in quanto impresa iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo

- svolgimento del servizio in gara oppure associazione/ente non commerciale operante senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile;
- 2) il possesso dei requisiti di ordine generale e pertanto, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al combinato disposto dell'articolo 24 della L.P n. 2/2016 e dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui testi sono riportati in allegato;
  - 3) *(se associazione temporanea non ancora costituita)* l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento orizzontale, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
  - 4) *(se consorzio)* l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;
  - 5) di avere esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente avviso d'asta (2011-2015), specificando la struttura gestita, la sua ubicazione, il periodo di riferimento e che la gestione si è svolta regolarmente e con buon esito;
  - 6) di avere la disponibilità di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ad attestare l'idoneità finanziaria ad assumere il servizio e come indicato all'articolo 83, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
  - 7) di avere:
    - preso visione e di accettare senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole e le condizioni previste dal Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino" e del presente avviso d'asta, impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle stesse;
    - conoscenza dei locali, pertinenze, infrastrutture, accessi, arredi ed attrezzature nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio e di giudicarli adeguati;
    - tenuto conto, nell'elaborazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in materia di costo del lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali ed assistenziali, nonché alle condizioni di lavoro.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

A pena di esclusione, in caso di consorzio la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuna impresa per conto delle quali il consorzio partecipa e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere, a pena di esclusione, indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.2 a ciascuna associata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in consorzio deve contenere, a pena di esclusione, indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.3 a ciascuna consorziata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'amministrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

L'amministrazione procederà al controllo della veridicità della dichiarazione resa dal concessionario in sede di offerta, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000.

Qualora, a seguito della verifica, l'amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l'affidamento della concessione, ad affidarla al concorrente secondo in graduatoria ed a segnalare le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

## **B) ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei di imprese.**

Oltre alla documentazione richiesta nella precedente lettera A), le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, a pena di esclusione, all'interno del plico di spedizione, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, tramite l'impresa capogruppo:

**b1) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'amministrazione comunale;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'amministrazione in relazione alla concessione fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;

**b2) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

## **C) OFFERTA ECONOMICA, chiusa in separata busta sigillata, senza nessun altro documento, sigillata sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa/associazione/ente.**

L'offerta dovrà essere redatta su carta resa legale con marca da bollo da Euro 16,00, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando il fac simile "Offerta" e recare l'indicazione del numero di codice fiscale dell'impresa/associazione/ente e la sottoscrizione del suo legale rappresentante, a pena di esclusione.

La formulazione dell'offerta avviene mediante indicazione, da parte dell'offerente, della percentuale unica di rialzo con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza l'amministrazione comunale considererà valida la percentuale espressa in lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, l'amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

A pena di esclusione, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le correzioni al rialzo percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il rialzo percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'amministrazione comunale**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e nella formulazione dell'offerta.

#### 6. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Nei casi in cui nei documenti sia richiesta la sottoscrizione dell'impresa/associazione/ente, la medesima deve essere apposta dal suo legale rappresentante (o da suo procuratore: in tal caso la procura deve risultare da apposito titolo di legittimazione, o da apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni da parte di soggetti i cui poteri di impegnare l'impresa/associazione/ente verso terzi non risultino dalla documentazione presentata comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

#### 7. PROCEDURA DI GARA

L'asta avrà luogo il giorno 02.02.2017 alle ore 15,00 presso gli uffici dell'amministrazione comunale, in via Roma 34 a Pieve di Bono-Prezzo.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi unicamente i soggetti i cui poteri di impegnare l'offerente verso terzi risultano dalla documentazione presentata in gara.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'amministrazione comunale che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

#### 8. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione comunale procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed idoneità finanziaria dichiarati nel corso della procedura di gara. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente.

Qualora l'amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria.

L'impresa affidataria dovrà presentare, per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione comunale:

- 1) CERTIFICATI attestanti l'esperienza di gestione di strutture ricettive, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara;
- 2) ATTESTAZIONE rilasciata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 di idoneità finanziaria ad assumere il servizio, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara e come indicato all'articolo 83, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

e ai fini della stipulazione del contratto:

- 1) CAUZIONE DEFINITIVA a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni previste dal Disciplinare, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 13 del Disciplinare;
- 2) POLIZZE ASSICURATIVE previste dall'articolo 7 del Disciplinare;
- 3) (eventuale, qualora aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura

- privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo 5. lettera B) del presente avviso.
- 4) DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI, nell'importo che verrà richiesto dall'amministrazione comunale.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con spese a carico dell'affidatario.

Qualora l'impresa aggiudicataria non presenti la documentazione richiesta o impedisca la stipulazione del contratto oppure qualora siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso ai sensi della vigente normativa antimafia, l'amministrazione revocherà l'aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso l'amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Del presente procedimento di gara è responsabile il sottoscritto segretario comunale supplente - dottor Santuari Alberto (tel. 0465674001).

Ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle finalità istituzionali relative alla concessione in oggetto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione all'asta. La comunicazione e diffusione dei dati così raccolti non sono soggette all'obbligo del consenso per espressa previsione dell'articolo 18 comma 4 del D.Lgs. 196/2003. L'interessato gode di tutti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo stesso, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano nonché di rettifica, aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Sindaco, titolare del trattamento, mentre il responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento, sopra indicato. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del partecipante all'asta ovvero ai concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso agli atti nell'ambito dell'ordinamento comunale.

Il presente avviso d'asta è pubblicato all'albo comunale, sul sito internet istituzionale [www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it](http://www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it) e, per estratto, su un quotidiano avente particolare diffusione in Provincia di Trento.



Il Segretario comunale supplente  
dottor Santuari Alberto

*Alberto Santuari*

Allegati:

- Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino" compreso dell'allegato Arredamento e attrezzature
- Modello "Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta"
- Modello "Scheda informativa - allegato A"
- Modello "Offerta";
- Testo articolo 24 della L.P. n. 2/2016 e dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/016.

### Riferimenti normativi (Cause di esclusione)

**art. 24 della legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016**  
**Motivi di esclusione**

**omissis**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.
5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

**art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016**  
**Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le

- decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,

dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.